

ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA – SEZIONE LAVORO

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 414 c.p.c.

CON CONTESTUALE DOMANDA EX ART. 700 C.P.C. e

RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C

Nell'interesse del sig. Mirko Bolignani, nato a Messina il 16 Luglio 1988 e residente a Milano, via Giudice Donadoni n.22 (C.F. BLGMRK88L16F158C), rappresentato e difeso per procura in calce al presente atto dagli Avv.ti Giovanni Monforte (C.F. MNFGNN55A19F158X, e-mail certificata giovannimonforte@pec.giuffre.it, numero di fax al quale inviare le comunicazioni 090-710574) ed Antonino Pracanica (C.F. PRCNNN64B10F158R, antonino.pracanica@pec.giuffre.it, numero di fax al quale inviare le comunicazioni 090-710574)

ricorrente

contro

il Comune di Messina, C.F. e P.I. 00080270838, in persona del legale rappresentante pro-tempore

resistente

per la disapplicazione

- della nota n.0111354 del 7 Aprile 2026 del Direttore Generale del Comune di Messina con la quale si comunicava al ricorrente *“Deve pertanto ritenersi intervenuta la decadenza dal diritto all’assunzione, derivata dalla mancata sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e dall’omessa immissione in servizio nel termine assegnato dall’Amministrazione”*;
- della determinazione del Direttore Generale del Comune di Messina n.2839 del 26 Marzo 2026, avente ad oggetto *“Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 100 posti a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di agente di polizia locale – area degli istruttori. approvazione dello schema di contratto di lavoro individuale - fissazione della data di sottoscrizione e di assunzione in servizio”*;



- della determinazione del Direttore Generale del Comune di Messina n.3612 del 16 Aprile 2026, avente ad oggetto: *“Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n.100 posti a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori, scorrimento della graduatoria di merito”*.
- della determinazione Dirigenziale n. 4385 del 7 Maggio 2026 nella parte in cui è stato disposto lo scorrimento della graduatoria definitiva di merito in favore di n. 1 candidato idoneo collocatosi in posizione immediatamente utile ovvero il candidato n. 110 sig. Salvatore Cicero e nella parte in cui si stabilisce che: *“i candidati collocatisi rispettivamente alle posizioni n. ..., .., ed **83 (il ricorrente)** della graduatoria definitiva non si sono presentati alla data stabilita per la sottoscrizione del contratto, rinunciando anch’essi, di fatto, all’assunzione”*;
- della determinazione del Direttore Generale n.4528 del 13 Maggio 2026 nella parte in cui si stabilisce che *“**ATTESO CHE** in virtù della richiamata disposizione normativa (art. 36 c. 2 ultimo inciso del D. Lgs. n. 165/2001) la posizione degli idonei nella graduatoria a tempo indeterminato è comunque tutelata entro i termini della sua validità e non subisce modifiche in ragione dell’utilizzo per contratti a tempo determinato, pertanto laddove l’Amministrazione ritenesse di volere scorrere la graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato programmando nel PIAO nuove assunzioni di agenti di polizia locale a tempo indeterminato tramite scorrimento della graduatoria vigente , attingerebbe comunque dalle posizioni a partire dal n°111 anche se già assunti a tempo determinato”* e nella parte in cui stabilisce che ha rinunciato all’assunzione il candidato collocatosi nelle posizione n.**83**, e cioè il ricorrente.

e per il riconoscimento

del diritto del ricorrente all’assunzione quale vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.100 posti a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori.

o in subordine



del diritto del ricorrente ad essere reinserito nella graduatoria del concorso al posto 83° quale idoneo non vincitore.

e per l'adozione ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

del provvedimento d'urgenza che appare, secondo le circostanze, più idoneo ad assicurare gli effetti della decisione di merito in relazione sia alla domanda principale che alla domanda subordinata.

=====

PREMESSE:

Il Comune di Messina con determinazione Dirigenziale n.2901 del 16 Aprile 2024 indiceva concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.100 unità di personale non dirigenziale, profilo di Agente di Polizia Locale, da inquadrare nell'Area degli Istruttori secondo il sistema di classificazione di cui all'art.12 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali triennio 2019 – 2021, e approvava il l'avviso di selezione **(all.n.1)**.

Il ricorrente, dipendente del Comune di Monza con la qualifica di “*Agente di Polizia Locale – categoria contrattuale Area degli Istruttori*” **(all.n.2)**, presentava tempestivamente la propria domanda di partecipazione

Con determinazione Dirigenziale n.1668 del 23 Febbraio 2026 **(all.n.3)** era approvata la graduatoria definitiva di merito e il sig. Bolignani risultava vincitore del concorso collocandosi all'83° posto con punti 105,50.

Con successiva determinazione n.2839 del 26 Marzo 2026 **(all.n.4)** erano proclamati n.98 vincitori del concorso, tra cui il ricorrente, ed era fissata la data di sottoscrizione del contratto e di assunzione in servizio.

Con nota prot.n.101994 del 27 Marzo 2026 **(all.n.5)**, pervenuta tramite pec **(all.n.6)** alle ore 8.42, il sig. Bolignani era invitato a presentarsi per la sottoscrizione del contratto di lavoro alle ore 10.00 del 30 Marzo 2026, a prendere servizio l'1 Aprile 2026 alle ore 8.00 e a sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva **(all.n.7)** allegata alla pec nella quale occorreva,



tra l'altro, dichiarare: *“Di non avere, alla data fissata per la decorrenza della validità giuridica ed economica del contratto di lavoro, altri rapporti di pubblico impiego o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.Lgs. 30 Marzo 2001 n.165 (le violazioni delle disposizioni sull'incompatibilità comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista da norme di legge);*

o, in alternativa, di avere (specificare eventuali situazioni di incompatibilità con indicazioni dei tempi per la cessazione della stessa)”.

Considerato che il 27 Marzo 2023 era un venerdì e, di conseguenza il successivo 30 Marzo 2026 un lunedì, non sussistevano assolutamente i tempi necessari per presentare le dimissioni dal servizio dal Comune di Monza.

Con una pec immediatamente inviata al Comune di Messina nella stessa giornata del 27 Marzo 2026 (**all.n.8**) il ricorrente chiedeva il differimento dell'assunzione in servizio evidenziando di essere dipendente del Comune di Monza e di non potere troncare improvvisamente il proprio rapporto contrattuale presso l'Ufficio Personale, anche perchè essendo in possesso dell'arma di servizio doveva procedere alla restituzione della stessa.

Il Comune di Messina non soltanto negava il differimento, ma dichiarava, con nota del Direttore Generale n.111354 del 7 Aprile 2026 (**all.n.9**), *“la decadenza dal diritto all'assunzione, derivata dalla mancata sottoscrizione del contratto individuale e dall'omessa immissione in servizio nel termine assegnato dall'Amministrazione”*.

Successivamente veniva adottata la determinazione del Direttore Generale del Comune di Messina n.3612 del 16 Aprile 2026 (**all.n.10**), avente ad oggetto: *“Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n.100 posti a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori, scorrimento della graduatoria di merito”*, con la quale erano nominati, a seguito di scorrimento della graduatoria, ulteriori vincitori della selezione sino al 109° posto.



Nella graduatoria allegata a tale determinazione il ricorrente non risultava più essere collocato all'83° posto.

Con determinazione Dirigenziale n. 4385 del 7 Maggio 2026 (**all.n.11**) era disposto lo scorrimento della graduatoria definitiva di merito in favore di n. 1 candidato idoneo collocatosi in posizione immediatamente utile ovvero il candidato n. 110.

Infine con determinazione n.4528 del 13 Maggio 2026 (**all.n.12**) il Comune stabiliva: *“Laddove l'Amministrazione ritenesse di volere scorrere la graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato programmando nel PIAO nuove assunzioni di agenti di polizia locale a tempo indeterminato tramite scorrimento della graduatoria vigente, attingerebbe comunque dalle posizioni a partire dal n°111 anche se già assunti a tempo determinato”*

Per la disapplicazione dei provvedimenti indicati nell'epigrafe del presente atto e per il riconoscimento, anche in sede cautelare, del diritto all'assunzione in quanto vincitore della *“Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n.100 posti a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori, scorrimento della graduatoria di merito”* o in subordine per il riconoscimento del diritto, anche in sede cautelare, ad essere inserito in graduatoria all'83° posto al fine di beneficiare di un successivo scorrimento, il sig. Bolignani è costretto a proporre il presente ricorso per i seguenti

MOTIVI

1) Violazione dell'art.18 dell'avviso della selezione. Violazione dell'art.24 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del Comparto Funzioni Locali Triennio 2019 – 2021.

Il bando della selezione in oggetto prevede all'art.18 (*“Assunzione in servizio”*):

“I candidati dichiarati vincitori e gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria, saranno invitati con apposita comunicazione sul Portale «InPA» e sul sito istituzionale del Comune di Messina, www.comune.messina.it – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi



di Concorso, a presentarsi alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato muniti dei documenti necessari ai sensi di legge.

I vincitori o gli idonei che non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono dall'assunzione ma non decadono dalla graduatoria.

Prima della stipula dei contratti individuali di lavoro l'Ufficio preposto provvederà ad acquisire la documentazione afferente al possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego. Nel caso in cui, dalle verifiche effettuate, emergano difformità rispetto a quanto dichiarato, si provvederà a escludere i candidati dalla graduatoria qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso o a rettificare la loro posizione in graduatoria qualora la difformità si riferisca a titoli di preferenza. Nel caso di dichiarazioni mendaci, saranno fatte le opportune segnalazioni alle autorità competenti.

Il candidato dovrà presentare prima dell'assunzione, entro un termine all'uopo prefissato, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il candidato attesta sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l'assunzione verrà subordinata all'accertamento sanitario, per verificare l'idoneità fisica all'impiego nonché alla stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Tale visita e aggiuntiva rispetto a quella diretta a constatare il possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica di cui all'art.2) lettera K.

Il candidato assunto sarà soggetto ad un periodo di prova di 6 mesi ai sensi dell'art. 25, c. 1, del C.C.N.L. 16 novembre 2022.

La risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova costituisce causa di decadenza dalla graduatoria.



Trovano applicazione, per quanto non espressamente previsto nel presente avviso le disposizioni legislative e dei Contratti Nazionali di Lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali vigenti in materia di assunzioni a tempo indeterminato”.

L'avviso della selezione prevede pertanto due adempimenti da eseguire prima della stipulazione del contratto di lavoro.

Il primo consiste nel richiedere ai vincitori del concorso, entro un termine all'uopo prefissato, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il candidato attesta sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

L'adempimento successivo consiste nel convocare il candidato per la stipula del contratto di lavoro e l'assunzione in servizio.

L'art.24 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del Comparto Funzioni Locali Triennio 2019 – 2021, che si applica alla selezione in oggetto anche per l'espresso richiamo contenuto nell'avviso di selezione e che regola la fase dell'assunzione in servizio, stabilisce:

“5. L'ente prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare, anche in via telematica, la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, fatta salva la possibilità di una proroga non superiore ad ulteriori trenta giorni, a richiesta dell'interessato in caso di comprovato impedimento.

6. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.



In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.

Per il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 53 del CCNL del 21.05.2018. Il medesimo personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, purché autorizzato dall'amministrazione di appartenenza, può prestare attività lavorativa presso altri enti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

7. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l'ente comunica di non dare luogo alla stipulazione del contratto”.

Pertanto in virtù di quanto stabilito dalla norma contrattuale emerge che il termine prefissato al quale l'avviso fa riferimento per presentare la dichiarazione di incompatibilità e di inesistenza di altro rapporto di lavoro, dichiarazione inviata al ricorrente con la pec del 27 Marzo 2026, non poteva essere inferiore a trenta giorni.

Il Comune di Messina ha illegittimamente “concentrato” in un unico adempimento le due fasi previste dall'avviso e dal contratto collettivo, la prima della richiesta della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di inesistenza di altri rapporti di pubblico impiego, la seconda della convocazione per la stipulazione del contratto individuale e, peraltro, ha concesso soltanto due giorni per eseguire i due adempimenti.

Se il Comune di Messina non avesse posto in essere tale illegittima procedura ed avesse invece assegnato il termine cui il candidato ha diritto per presentare le dichiarazioni di legge, tra cui quella di inesistenza di altro rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva del comparto, il sig. Bolignani avrebbe potuto dimettersi dal Comune di Monza, consegnare l'arma di ordinanza e la divisa e concludere i procedimenti amministrativi di cui è responsabile o avrebbe potuto presentare l'opzione per l'assunzione nella nuova amministrazione, come previsto dal comma sesto del suddetto art.24.



La fase della sottoscrizione del contratto di lavoro e dell'assunzione in servizio è regolamentata nella suddetta maniera anche al fine di consentire la partecipazione ad un concorso pubblico ai dipendenti di altra amministrazione, i quali, in assenza di tale norma, non avrebbero il tempo materiale, come avvenuto nell'ipotesi in questione, per troncare il rapporto con l'Amministrazione di appartenenza, prima di sottoscrivere il nuovo contratto di lavoro e assumere servizio.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto si può affermare che il provvedimento di decadenza dall'assunzione e cioè la nota prot.111354 del 7 Aprile 2026 è illegittimo e comprime il diritto del ricorrente ad essere assunto dal Comune di Messina in quanto fondato sull'esistenza o meno del giustificato motivo senza considerare:

1. Che l'avviso pubblico del concorso prevede che la richiesta della dichiarazione sostitutiva inerente l'inesistenza di altri rapporti di lavoro pubblici o privati deve avvenire prima, e non contestualmente, all'invio della convocazione per la stipula del contratto e per l'assunzione in servizio e che, conseguentemente, il procedimento di decadenza per mancata presentazione il giorno dell'assunzione può essere intrapreso successivamente alla conclusione della fase endoprocedimentale relativa alla presentazione della predetta dichiarazione.

2. Che l'art.24 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali Triennio 2019 – 2021 prevede che il vincitore del concorso ha diritto ad avere trenta giorni, prorogabili, per presentare la dichiarazione sostitutiva inerente l'inesistenza di altri rapporti di lavoro pubblici o privati e qualora non fosse possibile rispettare tale termine, di presentare un'opzione per scegliere il nuovo datore di lavoro senza incorrere in decadenza alcuna.

3. Che il sig. Bolignani aveva immediatamente richiesto, con pec del 27 Marzo 2026, il differimento della propria assunzione a causa dell'esistenza del pregresso rapporto di pubblico impiego con il Comune di Monza e aveva diritto alla concessione di un termine prefissato per



la presentazione della dichiarazione di insistenza di altro rapporto di lavoro, in virtù di quanto stabilito dall'avviso e dal C.C.N.L., considerato che nella stessa dichiarazione allegata alla convocazione, nell'ipotesi in cui non fosse stato possibile sottoscrivere nei termini la dichiarazione, testualmente era previsto: “o, in alternativa, di avere (specificare eventuali

 di non avere, alla data fissata per la decorrenza della validità giuridica ed economica del contratto di lavoro, altri rapporti di pubblico impiego o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs.vo 30/03/2001 n. 165 e s.m.i (Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista da norme di legge).

 o, in alternativa, di avere (specificare eventuali situazioni di incompatibilità con indicazione dei tempi per la cessazione della stessa)

situazioni di incompatibilità con indicazione dei tempi per la cessazione della stessa), concedendo quindi al vincitore la facoltà di instaurare un contraddittorio diretto ad ottenere un termine sufficiente a cessare il precedente rapporto di lavoro;

4. In virtù di quanto stabilito nell'avviso pubblico e nella dichiarazione sostitutiva inviata al ricorrente, lo stesso aveva diritto ad ottenere una risposta alla richiesta di differimento del 27 Marzo 2026 ed aveva l'ulteriore diritto a partecipare al procedimento con il quale è stata dichiarata la decadenza dall'assunzione, considerato che il Comune nella fase dell'instaurazione del rapporto di lavoro ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede, mentre nell'ipotesi in questione una richiesta di differimento si è tramutata in una inaspettata pronuncia di decadenza.

5. L'impedimento che il ricorrente sottopone all'attenzione del Comune di Messina con la richiesta di differimento non è stato ritenuto connotato da gravità. Il Comune afferma: “*Ella fa valere giustificazioni riferite ad un impedimento che non esonerava dalla possibilità di raccordarsi con il precedente datore di lavoro per la riconsegna del materiale in dotazione Comune*”. Non si comprende come il ricorrente avrebbe potuto, dopo avere ricevuto la pec alle ore 8.42 di venerdì 27 Marzo 2026 (considerato che nella determinazione pubblicata il giorno precedente non si faceva menzione della dichiarazione di inesistenza di precedenti rapporti di lavoro) concludere il proprio rapporto di lavoro con il Comune Monza.



Peraltro avrebbe dovuto presentare le proprie dimissioni all'Ufficio Personale che chiude alle 12.00 del venerdì (**all.n.13**) e riconsegnare l'arma di ordinanza, e l'unico agente autorizzato alla gestione dell'Armeria era assente sia il venerdì che il sabato (**all.n.14**).

Inoltre l'art. 10 comma terzo del D.M. 4 Marzo 1987 n.145 (*"Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza"*) prevede:

"3. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata all'armeria allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione, o dal prefetto".

Il ricorrente era pertanto obbligato, in virtù della superiore disposizione, a riconsegnare l'arma di ordinanza.

Considerate le previsioni dell'avviso e del Contratto Collettivo ha ritenuto di avere più tempo a disposizione senza subire conseguenze negative.

6. L'ordinanza della Corte di Cassazione n.19732 del 16 Luglio 2025 citata nel provvedimento di decadenza, che richiama le sentenze n.6743/2022 e 4393/2020, decide sulla decadenza pronunciata ad un vincitore di concorso di scuola secondaria, e quindi di un comparto diverso dalle autonomie locali, che non si era presentato a due successive convocazioni, dell'1 e del 9 settembre 2017, dopo avere accettato la nomina ritenendo di avere diritto alla concessione dell'aspettativa.

7. Il provvedimento di decadenza prosegue citando la sentenza della Cassazione n.6743/2022 (**all.n.12**) nella parte in cui afferma:

"Nell'impiego pubblico la procedimentalizzazione stabilita, non solo per le operazioni concorsuali, ma anche per gli adempimenti successivi all'approvazione della graduatoria, è finalizzata ad assicurare trasparenza ed efficienza nell'agire delle pubbliche amministrazioni giacchè il rispetto delle scadenze imposte, oltre a consentire al datore di lavoro pubblico di



disporre delle risorse necessarie per il suo funzionamento, garantisce la corretta gestione delle graduatorie, tutelando di riflesso, anche gli interessi dei non vincitori (Così in motivazione Cassazione Civile n.6743/2022) ”.

Nella sentenza citata un vincitore di concorso scolastico, dopo avere accettato la nomina, richiede il differimento di un anno dell'assunzione in servizio e motiva nella seguente maniera: *“dover rispettare il periodo di preavviso per rassegnare le dimissioni da altro rapporto in essere con datore di lavoro privato”*

E' evidente la diversità con la questione oggetto del presente giudizio. Peraltro occorre considerare che il Comune di Messina ha immesso in servizio 98 Agenti di Polizia Municipale e la trasparenza ed efficienza con la quale ha agito non sarebbe stata vulnerata qualora avesse concesso il termine previsto dalla contrattazione collettiva e dall'avviso pubblico all'odierno ricorrente.

8. Una interpretazione dell'avviso pubblico diversa da quella propugnata nel presente ricorso renderebbe illegittimo l'avviso stesso per contrasto con l'art.25 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali Triennio 2019 – 2021.

2) In subordine: violazione dell'art.8 comma secondo dell'avviso di selezione.

La determinazione n.4528 del 13 Maggio 2026 stabilisce: *“Laddove l'Amministrazione ritenesse di volere scorrere la graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato programmando nel PIAO nuove assunzioni di agenti di polizia locale a tempo indeterminato tramite scorrimento della graduatoria vigente, attingerebbe comunque dalle posizioni a partire dal n°111 anche se già assunti a tempo determinato”*

E' evidente, in via subordinata, l'interesse del ricorrente a mantenere la posizione n.83 della graduatoria per usufruire di un possibile successivo scorrimento della stessa.

L'art.8 comma secondo prevede che i vincitori o gli idonei che non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decadono dall'assunzione, **ma non dalla graduatoria.**



Dalla graduatoria allegata alla determinazione di scorrimento n.3612 del 16 Aprile 2026, emerge che il ricorrente non risulta più collocato all'83° posto, in palese violazione dell'avviso di selezione.

Il sig. Bolignani ha pertanto diritto a conservare l'83° posto in graduatoria.

Il provvedimento di decadenza doveva precisare che la stessa atteneva all'assunzione, ma non alla posizione in graduatoria, e la determinazione n.4528 del 13 Maggio 2026 doveva riconoscere che nell'ipotesi di un successivo scorrimento il ricorrente doveva essere il primo ad essere nominato nuovamente vincitore e non il concorrente collocato al 111° posto come, invece, affermato in tale determinazione.

DOMANDA EX ART. 700 c.p.c.

Sussistono i presupposti di legge per la concessione del provvedimento cautelare richiesto.

Sul *fumus boni iuris*.

- Il requisito del *fumus* appare sussistente in quanto, per quanto sopra meglio evidenziato ed argomentato nei motivi del ricorso, la decadenza è stata pronunciata in violazione dell'avviso pubblico e della contrattazione collettiva.

Sul *periculum in mora* .

Il ricorrente ha fondato motivo di ritenere che, durante il tempo occorrente a far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile in considerazione di tutto quanto sopra esposto dato che in caso di mancata adozione da parte di codesto On.le Tribunale del provvedimento d'urgenza che, appare, secondo le circostanze, più idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, il ricorrente, nato a Messina, costretto ad emigrare per trovare lavoro, il quale riteneva di potere rientrare nella propria città, dovrà continuare invece a stare lontano dalla propria famiglia e ad affrontare tutte le spese che coloro i quali vivono in Lombardia devono sostenere con il modesto stipendio di Agente di Polizia Locale.



Ne consegue che deve essere riconosciuta la sussistenza attuale di ragioni d'urgenza, stante il pregiudizio effettivo al c.d. bene della vita rappresentato da un posto di lavoro a tempo indeterminato a condizioni di vita quotidiana certamente più favorevoli.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che il ricorrente subirebbe qualora l'Ill.mo sig. Giudice adito non adottasse il provvedimento cautelare richiesto.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale – Sezione Lavoro voglia:

IN VIA CAUTELARE

previa fissazione dell'udienza di discussione della domanda di adozione del provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., dichiarare illegittimi e disapplicare nella parte sopra indicata tutti i provvedimenti indicati nell'epigrafe del presente atto, in particolare quello di decadenza, e:

- accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad essere nominato vincitore del concorso in oggetto con la medesima decorrenza giuridica ed economica dei soggetti dichiarati vincitori con la determinazione n.2839 del 26 Marzo 2026 e cioè rispettivamente 30 Marzo 2026 e 1 Aprile 2026, come risulta dalla pec inviata ai vincitori del concorso **(all.n.15)**;
- in subordine accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto, nonostante la pronunciata decadenza, a mantenere l'83° posto in graduatoria;
- adottare, in ogni caso, un provvedimento che appare secondo le circostanze, più idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, con l'assunzione, previo superamento della prova pratica

NEL MERITO

- 1) dichiarare illegittimi e disapplicare tutti i provvedimenti indicati nell'epigrafe del presente atto, in particolare quello di decadenza;



- 2) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad essere nominato vincitore del concorso in oggetto con la medesima decorrenza giuridica ed economica dei soggetti dichiarati vincitori con la determinazione n.2839 del 26 Marzo 2026;
- 3) ordinare al Comune di Messina di stipulare con il ricorrente il contratto di lavoro a tempo indeterminato di Agente di Polizia Locale, quale vincitore del concorso in oggetto, e di assumerlo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri soggetti dichiarati vincitori con la determinazione n.2839 del 26 Marzo 2026 e cioè rispettivamente 30 Marzo 2026 e 1 Aprile 2026, come risulta dalla pec inviata ai vincitori del concorso **(all.n.15)**;
- 4) condannare il Comune di Messina al pagamento delle retribuzioni maturate e non percepite, anche a titolo di risarcimento del danno, dall'1 Aprile 2026 e sino all'effettivo soddisfo, con interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
- 5) con vittoria di spese giudiziali e compensi difensivi.

Ai sensi del Testo Unico sulle spese di giustizia si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro e che è esente dal pagamento del contributo unificato in quanto il ricorrente ed i propri familiari conviventi hanno un reddito non superiore ad Euro 40.978,92.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- 1) Avviso di selezione pubblica;
- 2) Attestato di servizio Bolignani;
- 3) deter. n.1668 del 23 Febbraio 2026 -approvazione graduatoria;
- 4) deter. 2839 del 26 Marzo 2026 - nomina vincitori;
- 5) nota prot.n.101994 del 27 Marzo 2026 - convocazione;
- 6) pec del Comune di Messina di trasmissione della nota prot.101994 e della dichiarazione sostitutiva;
- 7) dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- 8) pec del ricorrente con la richiesta di differimento;
- 9) nota prot.n.0111354-2026;



- 10) determinazione Dirigenziale n. 3612 del 16 Aprile 2026;
- 11) determinazione Dirigenziale n. 4385 del 7 Maggio 2026;
- 12) determinazione Dirigenziale n. 4528 del 13 Maggio 2026;
- 13) orari ufficio personale comune di Monza;
- 14) Figure di Coordinamento, armeria e fogli di servizio armiere;
- 15) decorrenza giuridica ed economica dei vincitori del concorso.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI E LITISCONSORTI

I sottoscritti Avv. Antonino Pracanica e Giovanni Monforte considerato il numero dei litisconsorti interessati e considerato che nella deliberazione di approvazione della graduatoria non risultano indicati i dati anagrafici e residenziali dei soggetti in essa inseriti sia quali vincitori che quali idonei, considerato che non risulta possibile procedere alla notificazione ai controinteressati con le modalità ordinarie e che la notificazione per pubblici proclami con le modalità ordinarie risulterebbe eccessivamente onerosa anche in considerazione dell'oggetto del contendere e non prevederebbe la pubblicazione del testo integrale del presente ricorso e comunque richiederebbe tempistiche ben maggiori, visti gli art.52 c.p.a. e 151 c.p.c.

Chiedono

di volere autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di cui alla deliberazione n.1668 del 23 febbraio 2026 avente ad oggetto: selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 100 posti a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di agente di polizia locale – area degli istruttori. approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva di merito, pubblicata in pari data, con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art.151 c.p.c. in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento nella Gazzetta Ufficiale e pertanto

Voglia



autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di cui alla deliberazione n.1668 del 23 febbraio 2026 avente ad oggetto selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 100 posti a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di agente di polizia locale – area degli istruttori - approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva di merito, pubblicata in pari data, tramite pubblicazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza e/o di quant'altro ritenuto di ragione e di giustizia, a mezzo web mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Messina ovvero mediante qualsivoglia altro mezzo ritenuto idoneo.

Messina, 23 Maggio 2026

Avv. Antonino Pracanica

